

### DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

<b>Numero del provvedimento</b>	5
<b>Data del provvedimento</b>	25 gennaio 2024
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	<b>ACCORDO EX 15 L. 241/1990 PER L'AVVALIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</b>

<b>Presidente</b>	Sara Funaro
<b>Direttore</b>	Marco Nerattini
<b>Ufficio/Struttura</b>	Direzione Società della Salute
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Marco Nerattini
<b>Resp. del procedimento</b>	Marco Nerattini

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 11:30, in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Sara Funaro	presidente	X	
Azienda UsI Toscana Centro	Marco Nerattini (delegato da V. Mari)	membro	X	
Quartiere 1 Comune di Firenze		membro		X
Quartiere 2 Comune di Firenze	Michele Pierguidi	membro	X	
Quartiere 3 Comune di Firenze	Serena Perini	membro	X	
Quartiere 4 Comune di Firenze	Mirko Dormentoni (delega C. Balli)	membro	X	
Quartiere 5 Comune di Firenze	Cristiano Balli	membro	X	

**Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti**

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	20	Schema di accordo



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

### **Visti:**

- la Legge Regionale n. 84/2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”*;
- il D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 40/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **Richiamate:**

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, con cui sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- la Convenzione - con allegato lo Statuto del Consorzio - sottoscritta in data 8 marzo 2010 dalla Società della Salute di Firenze e dagli enti consorziati con cui è stata istituita la Società della Salute di Firenze;
- la Deliberazione Assemblea SdS n. 9 del 30/12/2021 *“Convenzione tra Società della Salute di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze per la gestione diretta e unitaria prevista dall’ art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm. ii e dal PSSIR 2018-2020- Approvazione schema ed autorizzazione alla sottoscrizione “ cui ha fatto seguito la sottoscrizione della convenzione in data 28.02.2022;*

**Richiamata** la DGRT 1314 del 21/11/2022 *“Linee di indirizzo per la predisposizione del regolamento di organizzazione delle Società della Salute e schema-tipo di accordo per l’avvalimento da parte della Società della Salute di unità organizzative di uno o più enti aderenti al consorzio”*;

**Precisato che** le Società della Salute ai sensi dell’art. 71 bis comma 2 l.r. 40/2005 ss.mm.ii sono enti di diritto pubblico, costituiti in forma di consorzio dagli enti locali compresi nella medesima zona-distretto e dalla azienda Usl e dotati di personalità



giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, che svolgono la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse e attraverso le quali la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;

**Visto** l'art. 71 bis comma 3 ter della L.R. n.40/2005 che attribuisce al Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale (PSSIR) l'individuazione dei contenuti minimi, dei tempi e delle modalità con cui la SdS assicura la gestione diretta;

**Considerato che** il PSSIR 2018-2020, approvato con Delibera CR n. 73 del 9 ottobre 2019, ancora vigente, in particolare nel capitolo "Il ruolo della Zona Distretto e il suo assetto", al paragrafo "La Società della Salute e la convenzione sociosanitaria", indica come contenuti minimi delle funzioni previste dall'art. 71 bis comma 3 della L.R. n.40/2005 oggetto della gestione diretta:

- per le attività previste alla lettera c), le attività sociosanitarie e le attività sanitarie a rilevanza sociale tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare dei settori Anziani e Disabili; nonché le attività amministrative e professionali dei relativi percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata;
- per le attività previste alla lettera d), l'intero complesso delle attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale;

**Considerato che** il PSSIR 2018-2020 nella sezione contenutistica "Il ruolo della zona distretto e il suo assetto" stabilisce che gli accordi di avvalimento stipulati con uno o più degli enti aderenti al consorzio SdS possono riferirsi unicamente a:

- avvalimento per servizi inerenti i processi di tipo amministrativo;
- per servizi inerenti i processi di tipo contabile e di controllo gestionale;
- per processi di tipo tecnico;

**Premesso che:**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- in forza di detta previsione normativa, l'accordo tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute interessata può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse idonea a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
- con Deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che le disposizioni del Dlgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'art. 71 bis della L.R. 40/2005 prevede, nell'ambito delle specifiche finalità proprie della costituzione del consorzio SdS, lo scopo di consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
- l'art. 71 *quindicies*, comma 6, L.R. 40/2005 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 *bis*, comma 3, L.R. 40/2005 nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, le SdS prioritariamente, ove reperibili, si avvalgono delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati;
- il sistema a rete del Servizio Sanitario Regionale e il principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni trovano una forma di attuazione concreta **nell'istituto giuridico dell'avvalimento**, attraverso il quale un ente pubblico si avvale



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

per lo svolgimento di determinate funzioni e/o attività di un altro ente, utilizzando personale, strutture e beni strumentali di quest'ultimo;

- è opportuno utilizzare, per la regolazione dei rapporti tra le parti interessate, lo strumento dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della L. 241/90, tenuto conto che si tratta di disciplinare un'attività di interesse comune tra l'ente consortile e uno degli enti consorziati;

**Preso atto che:**

-la Società della Salute e l'Azienda USL Toscana Centro hanno manifestato la volontà di collaborazione per disciplinare le attività di interesse comune, attraverso la stipula di un accordo di cui **all'Allegato di lettera "A"** - nel frattempo approvato dall'Azienda USL Toscana Centro con delibera D.G. n. 28 del 11.01.2024 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che con l'assunzione del presente provvedimento non derivano oneri economici per l'Azienda UsI Toscana Centro essendo i costi aziendali interamente coperti dai ricavi derivanti dai rimborsi/ristori annuali che la Società della Salute si impegna a corrispondere all'Azienda USL Toscana Centro.

**Ritenuto** per quanto sopra esposto:

- di approvare l'Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'avvalimento da parte della Società della Salute di Unità Organizzative dell'Azienda UsI Toscana Centro, concernente l'espletamento delle attività indicate negli Allegati A1 e A2 all'Accordo allegato di lettera "A" parte integrante e sostanziale al presente atto;

- di procedere quindi con la firma dell'Accordo, delegando il Direttore della SdS Firenze, Dr. Marco Nerattini , a sottoscriverlo;

**Dato atto che:**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

- con l'assunzione del presente provvedimento derivano oneri economici per la Società della Salute di Firenze che si impegna a corrispondere all'Azienda USL Toscana Centro;
- che tali costi saranno determinati successivamente in base al numero di risorse da gestire e in relazione alle attività oggetto di avvalimento;
- che tali costi che ricadono sugli esercizi 2024-2026, trovano capienza nel fondo di funzionamento della SdS e saranno oggetto di determinazione in successivi atti gestionali;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, di approvare l'Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'avvalimento da parte della Società della Salute di Unità Organizzative dell'Azienda Usl Toscana Centro, concernente l'espletamento delle attività indicate negli Allegati A1 e A2 all'Accordo allegato di lettera "A" parte integrante e sostanziale al presente atto;

**Dato atto** che l'istruttoria della presente determinazione è stata curata dalla Dr.ssa Annagilda Gigliofiorito, Dirigente Amministrativo della SdS, la quale attesta che la formazione della presente determinazione è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**Tutto** ciò premesso e considerato, con le modalità previste all'art. 8 dello Statuto;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 per l'avvalimento da parte della Società della Salute di Unità Organizzative dell'Azienda Usl Toscana Centro di cui **all'allegato di lettera "A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di disciplinare le attività di interesse comune, come enucleate negli **Allegati A1 e A2** all'Accordo sopra citato.





REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

2. di autorizzare la firma dell'Accordo, delegando il Direttore della SdS Firenze, Dr. Marco Nerattini , a sottoscriverlo.
3. di dare atto inoltre che con l'assunzione del presente provvedimento derivano oneri economici per la Società della Salute di Firenze che saranno determinati successivamente in base al numero di risorse da gestire e in relazione alle attività oggetto di avvalimento.
4. di dare atto infine che nel caso di eventuali modifiche/integrazioni o per la definizione di dettagli operativi riguardanti lo svolgimento delle attività concernenti l'accordo di collaborazione in questione, si procederà con specifici "addendum".
5. di dare atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata seguita da Dott.ssa Annagilda Giglioflorito, Dirigente Amministrativo della SdS di Firenze.
6. di trasmettere il presente atto agli enti consorziati.
7. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente  
Sara Funaro

Il Direttore  
Marco Nerattini

## **Allegato A**

### **ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/1990 PER L'AVVALIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE DI UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

TRA

**La Società Della Salute di Firenze** P.IVA/cod. fisc. 94117300486 - Sede Legale Piazza della Signoria n.1, Firenze (FI), rappresentata da Marco Nerattini in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 28 maggio 2021;  
da ora innanzi denominata **Sds**,

E

**L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 (di seguito denominata "Azienda"), rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, come da Decreto del Presidente della Regione Toscana n.169 del 11-10-2023;

#### **Premesso che**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- in forza di detta previsione normativa, l'accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse idonea a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
- con Deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'art. 71 bis della L.R. 40/2005 prevede, nell'ambito delle specifiche finalità proprie della costituzione del consorzio SdS, lo scopo di consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;



- l'art. 71 *quindecies*, comma 6, L.R. 40/2005 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 71 *bis*, comma 3, L.R. 40/2005 nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, le SdS prioritariamente, ove reperibili, si avvalgono delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati;
- il sistema a rete del Servizio Sanitario Regionale e il principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni trovano una forma di attuazione concreta **nell'istituto giuridico dell'avvalimento**, attraverso il quale un ente pubblico si avvale per lo svolgimento di determinate funzioni e/o attività di un altro ente, utilizzando personale, strutture e beni strumentali di quest'ultimo;
- l'avvalimento è uno strumento utile nelle fasi iniziali dello sviluppo di una nuova organizzazione, fintantoché questa non raggiunge una dimensione sufficiente per gestire autonomamente, in modo efficace ed efficiente, tali funzioni e/o attività;
- è opportuno utilizzare, per la regolazione dei rapporti tra le parti interessate, lo strumento dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della L. 241/90, tenuto conto che si tratta di disciplinare un'attività di interesse comune tra l'ente consortile e uno degli enti consorziati;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI**

1. Attraverso l'istituto dell'avvalimento, la SdS utilizza capacità organizzative e tecniche, disponibili negli apparati organizzativi degli enti consorziati, per lo svolgimento di attività e servizi di propria competenza, conservando la titolarità della funzione all'esercizio della quale tali servizi sono strumentali; la responsabilità per il loro regolare svolgimento è in capo all'ente del quale ci si avvale, nei termini previsti dall'art. 8.
2. Scopo del presente accordo è disciplinare le modalità con cui la SdS si avvale delle unità organizzative dell'Azienda USL Toscana Centro per la gestione di attività di tipo amministrativo, giuridico contabile, di controllo gestionale e tecnico, con i contenuti previsti dai successivi articoli, da piano operativo allegato e dall'ordinamento vigente in materia, che si realizza attraverso la collaborazione tra la SdS, titolare dell'attività e l'Azienda USL Toscana Centro, che svolge le prestazioni necessarie alla sua gestione operativa tramite le proprie strutture.
3. La gestione operativa dell'attività da parte dell'Azienda di cui la SdS si avvale deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. I rapporti tra gli Enti sottoscrittori regolati dal presente accordo e dal piano operativo allegato si ispirano ai principi di reciprocità e di leale collaborazione.

### **ART. 2 - OGGETTO**

1. L'Azienda assicura lo svolgimento delle seguenti attività di tipo giuridico: reclutamento del personale, presenze, pensioni, denunce periodiche e flussi

gestionali e strumentali al concreto esercizio delle funzioni della SdS, formazione del personale.

2. La disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche per lo svolgimento delle singole attività e servizi è indicata nelle schede di attività contenute nel Piano operativo allegato e parte integrante e sostanziale al presente accordo.

3. Il Piano operativo e le singole schede di attività possono essere oggetto di aggiornamento attraverso Deliberazione della SdS, su proposta e con voto favorevole dell'ente avvalso, senza necessità di modifica del presente accordo.

4. Qualora taluna delle attività/servizi di queste funzioni, in parte o in toto, venga a seguito di accordo delle parti trasferita all'Estar, si procederà alla modifica del Piano operativo secondo le modalità di cui al comma 3, rinviando per la relativa disciplina a specifica convenzione con Estar.

5. Con riferimento a ciascun ambito di attività rimangono nella competenza della SdS tutte le eventuali ulteriori attività non contemplate nel medesimo piano operativo.

6. L'Azienda, al fine di supportare l'attività della SdS, si rende disponibile a mettere a disposizione le competenti strutture aziendali per lo svolgimento delle seguenti "macrofunzioni di attività":

- **Reclutamento del personale**, come in dettaglio riportato nell'**allegato A1** al presente accordo di convenzione, che descrive le funzioni e attività che l'Azienda dovrà garantire alla SdS con l'individuazione dei Responsabili/Referenti operativi;

- **Gestione dell'amministrazione economica e giuridica delle risorse umane**, come in dettaglio riportato nell'**allegato A1** al presente accordo di convenzione, che descrive le funzioni e attività che l'Azienda dovrà garantire alla SdS con l'individuazione dei Responsabili/Referenti operativi;

- **Formazione del personale**, come in dettaglio riportato nell'**allegato A1** al presente accordo di convenzione, che descrive le funzioni e attività che l'Azienda dovrà garantire alla SdS con l'individuazione dei Responsabili/Referenti operativi;

### **ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Le attività oggetto dell'Accordo di Convenzione, di cui al precedente Art. 2 devono essere svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei relativi termini temporali e di scadenza previsti.

Le parti concordano che oggetto del presente accordo è esclusivamente la parte esecutiva e operativa dei servizi svolti a beneficio della SdS, che rimane titolare della funzione decisionale e valutativa in materia amministrativa relativamente alle attività da affidare.

Detti servizi concernenti l'attività di avvalimento, pertanto, devono essere resi dall'Azienda USL Toscana Centro secondo le istruzioni e le indicazioni fornite dalla SdS e secondo criteri di professionalità qualificata. La definizione di dettagli operativi riguardanti lo svolgimento delle attività potranno essere

concordati appositi Protocolli operativi tra Responsabili dell'Esecuzione e la SdS.

Per l'espletamento dell'attività di avvalimento, la SdS attribuisce all'Azienda tutte le autonomie tecniche ed operative necessarie al fine di garantire il supporto richiesto. Inoltre, al fine di una puntuale e piena esecuzione del servizio di avvalimento anche nei confronti dei terzi, la SdS conferirà apposita procura all'Azienda e/o ai suoi dipendenti affinché, in nome e per conto della SdS possano compiere tutti gli atti necessari per la completa attuazione delle operazioni autorizzate.

1. L'Azienda garantisce lo svolgimento delle attività/servizi specificati negli allegati tramite le unità organizzative individuate nei medesimi allegati nei quali sono indicate la sede operativa e l'unità organizzativa di appartenenza nell'ambito dell'ente avvalso. In caso di modifiche al proprio assetto organizzativo, l'Azienda provvede a comunicare tempestivamente le modifiche e gli aggiornamenti alla SdS, con le modalità di cui al presente accordo e a proporre le modifiche del piano operativo e degli allegati.

2. Tra il personale operante nella suindicata unità organizzativa e la SdS non si instaura alcun rapporto gerarchico, né di dipendenza funzionale, trattandosi di una relazione esclusivamente tra enti ed uffici.

3. Il personale dedicato alle attività/servizi oggetto di avvalimento ha diritto di frequentare i corsi e gli incontri formativi e informativi eventualmente necessari al regolare svolgimento dei servizi e delle attività per i quali si fa ricorso all'avvalimento.

4. La SdS individua e comunica a mezzo PEC all'Azienda USL Toscana Centro uno o più referenti tecnici per le funzioni operative di cui al presente accordo, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il responsabile dell'unità organizzativa di cui la SdS si avvale e la SdS stessa, in ordine all'espletamento regolare dei compiti previsti e alla qualità delle prestazioni rese.

5. I referenti tecnici della SdS, nello specifico, collaborano alla gestione assicurando:

- la comunicazione e/o trasmissione di tutti i dati, informazioni e documenti richiesti, necessari per l'erogazione delle prestazioni previste da parte dell'ente avvalso;
- ove necessario, la disponibilità di aggiornate istruzioni operative per il regolare ed efficace svolgimento del servizio;
- altre attività complementari comunque finalizzate al regolare espletamento delle attività previste.

6. Il resoconto sull'attuazione di quanto programmato viene reso annualmente dall'Azienda USL Toscana Centro entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, sulla base di uno schema di report adottato dalla Giunta Esecutiva della SdS.

#### **ART. 4 - RESPONSABILI E REFERENTI**

L'Azienda provvede a nominare per ogni singola "Macrofunzione di attività" individuata all'Art.2:

- un Responsabile dell'Esecuzione unico per le fasi istruttorie e di esecuzione;
- Referenti Operativi, responsabili delle singole strutture operative, ai quali fare eventualmente riferimento per le normali esigenze di carattere operativo

e/o informativo relative all'esecuzione dei singoli incumbenti di cui alla presente convenzione.

I Responsabili dell'Esecuzione provvedono, ciascuno per la propria parte e per quanto di competenza a:

- a) assumere le decisioni tecniche ed operative che risultassero necessarie per l'esecuzione
- b) supervisionare l'erogazione dell'attività di supporto e verificarne l'andamento, indicando gli eventuali interventi migliorativi necessari o anche solo opportuni;
- c) identificare potenziali ostacoli che compromettano il rispetto di quanto contrattualmente previsto;
- d) comunicare ai Referenti Operativi decisioni tecnico-operative che risultassero necessarie per l'esecuzione dell'attività;
- e) trasmettere periodicamente ai Referenti Operativi aggiornamenti sull'andamento dell'attività di avvalimento e sulle decisioni relative ad eventuali anomalie;
- f) comunicare il nominativo di sostituti o subentranti;
- g) comunicare le modalità operative e le entità organizzative coinvolte nello svolgimento della prevista attività.
- h) garantire l'efficace e corretta interazione tra le parti, anche in ordine all'esame congiunto dei problemi eventualmente insorgenti nell'attività di avvalimento e alla possibile individuazione di soluzioni condivise.

La SdS, parimenti, individua per ogni singola "Macrofunzione di attività" i Responsabili dei percorsi procedurali.

Le Parti si comunicheranno reciprocamente per iscritto eventuali cambiamenti dei suddetti nominativi.

## **ART. 5 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI**

L'Azienda si impegna a garantire, per tutta la durata dell'Accordo di convenzione ed indipendentemente dalle eventuali modifiche alla struttura organizzativa coinvolta nell'attività di avvalimento, l'adeguatezza della propria complessiva capacità organizzativa, gestionale e amministrativa in termini di risorse umane e tecniche, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e nello specifico si impegna a:

- a) svolgere le attività definite nel presente Accordo di convenzione;
- b) agire con la normale diligenza, correttezza e professionalità richieste della prassi amministrativa, contabile e fiscale nello svolgimento delle attività di cui è incaricata in forza della presente convenzione, adibendo personale con adeguati requisiti ed operando secondo buona fede;
- c) mettere a disposizione della SdS, in ogni momento e in qualsiasi circostanza, ogni atto o documento custodito presso i propri locali o presso le proprie strutture in relazione alle attività svolte in conformità alla presente convenzione;
- d) mettere a disposizione della SdS gli strumenti informativi ed informatici necessari per gestire, visualizzare e stampare tutti i dati inerenti le attività svolte per conto della stessa;
- e) ispirare la propria condotta, nell'espletamento dell'incarico, al miglior perseguimento dell'interesse della SdS e complessivamente del Sistema Sanitario Regionale Toscano;

L'Azienda dichiara di essere a conoscenza di tutte le obbligazioni inerenti e conseguenti agli adempimenti di cui al presente Accordo di convenzione e si impegna a tenerne informato la SdS.

La SdS si impegna a:

- a) liquidare all'Azienda il corrispettivo, per le "Macrofunzioni di attività" da quest'ultima svolte individuate nell'allegato "A1" del presente Accordo di Convenzione,
- b) informare prontamente l'Azienda di ogni richiesta pervenuta dagli organi di vigilanza e controllo, nonché di ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esecuzione del presente Accordo di convenzione;
- c) consegnare all'Azienda, in tempo utile per l'esecuzione nei termini di legge, i documenti necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo di convenzione, nei quali tutti i dati dovranno essere chiari, completi e veritieri;
- d) procurare all'Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui all'Art 2, ogni tipo di collaborazione e tutte le informazioni e documentazioni necessarie per consentire il migliore espletamento delle azioni nei tempi convenuti o previsti per legge.

Le obbligazioni inerenti e conseguenti agli adempimenti di cui al presente Accordo di convenzione, ed in particolare il rispetto di termini temporali perentori, previsti dagli adempimenti di legge, rimangono a carico dell'Azienda, fatte salve quelle di competenza della SdS non incluse nel presente atto.

Le Parti si impegnano comunque ad assistersi reciprocamente per qualsiasi esigenza dovesse essere manifestata da una delle parti in caso di richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria, della Polizia Giudiziaria, dell'Amministrazione finanziaria o dagli Organi di vigilanza e controllo.

## **ART. 6 - RAPPORTI ECONOMICI E CORRISPETTIVO**

1. A fronte dell'attività svolta dall'Azienda USL Toscana Centro, la SdS riconoscerà a questa un compenso annuo per le attività di avvalimento di cui al presente Accordo di convenzione.

I costi sostenuti dall'Azienda USL Toscana Centro per lo svolgimento della funzione/attività, saranno successivamente determinati in base al numero di risorse da gestire e in relazione alle attività oggetto di avvalimento. Gli stessi riguarderanno esclusivamente il rimborso dei soli costi diretti derivanti dallo svolgimento delle funzioni/attività.

Le Parti si impegnano comunque a rivedere in corso di contratto il corrispettivo che sarà determinato per le attività svolte qualora si dovessero verificare eventi imprevedibili e straordinari o siano modificate le necessità organizzative della SdS che originano il presente Accordo di avvalimento.

Tutte le spese effettuate dall'Azienda USL Centro per la SdS, eccedenti i limiti di spesa che verranno stabiliti e comunicati per iscritto dall'Azienda, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla SdS.

## **ART. 7 - VERIFICA DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ**

La SdS esercita i dovuti controlli sull'attività svolta per suo conto dall'Azienda USL Toscana Centro. In particolare, la SdS:



- valuta costantemente se l'operato dell'Azienda soddisfa le proprie aspettative, sia sotto il profilo della qualità dell'attività di avvalimento reso e delle metodologie adottate, sia sotto quello della preservazione dell'integrità e funzionalità dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno;
- verifica, attraverso il monitoraggio, che le attività di avvalimento e di supporto erogate siano coerenti con quanto concordato.

Nel caso di contestazioni sull'attività prestata e ove non sia possibile dirimere le stesse attraverso la quotidiana dialettica tra le Parti, le medesime contestazioni saranno sottoposte alla valutazione congiunta dei Responsabili dei percorsi procedurali individuati dalla SdS e dei Responsabili dell'Esecuzione dell'Azienda. Qualora non si giunga a una soluzione condivisa, i rilievi in argomento saranno formalizzati per iscritto e sottoposti ai rispettivi vertici aziendali.

### **ART. 8 - RESPONSABILITA' E CONTROVERSIE OBBLIGAZIONI DI RISARCIMENTO**

L'Azienda si impegna a mallevare la SdS ed i suoi rappresentanti, esponenti e dipendenti da ogni pretesa o azione, giudiziaria o stragiudiziale, di terzi connessa alle attività svolte ed a risarcire o tenere indenne la SdS ed i suoi rappresentanti, esponenti e dipendenti da qualsiasi danno, sanzione, perdita, costo o spesa sofferti o subiti in conseguenza dell'inadempimento, da parte dell'Azienda, degli obblighi derivanti dal presente Accordo di convenzione.

La responsabilità della esecuzione dell'attività nei confronti della SdS rimane in capo all'Azienda anche per le eventuali attività delegate a terzi, con successiva rivalsa nei loro confronti.

Le Parti convengono che l'Azienda non sarà ritenuta responsabile per inadempimenti che derivino in tutto o in parte da forza maggiore o caso fortuito, intendendosi per tali eventi, circostanze o altre ragioni al di fuori del controllo della Azienda, quali, (a titolo esemplificativo e non limitativo) pandemie, eventi, naturali eccezionali, incendi, esplosioni e sismi, guerre, atti di terrorismo, sommosse o simili, sabotaggi, atti vandalici e simili, atti di autorità civili e militari, provvedimenti giudiziari, espropri, confische e sequestri.

Per le controversie emerse in sede politica, si costituisce un comitato tecnico super partes che valuti preliminarmente sotto un profilo di sostenibilità giuridica le problematiche tecnico-amministrative e le eventuali soluzioni; se non risolvibili sarà competente il Foro di Firenze.

### **ART. 9 - DURATA, RINNOVO, RISOLUZIONE E RECESSO**

Il presente Accordo di convenzione ha una durata di 3 anni, ha efficacia dalla data di sottoscrizione in formato digitale e precisamente dall'apposizione dell'ultima firma digitale e potrà essere rinnovata per un uguale periodo per espressa volontà dei contraenti agli stessi patti e condizioni da stabilirsi con comunicazione formale tra le parti. È escluso il recesso per i primi 12 mesi a partire dalla data in cui l'accordo diviene operativo e il rinnovo tacito del presente accordo.

La SdS può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Accordo di convenzione e/o di gravi inadempimenti nell'erogazione del servizio. In questi casi la SdS è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) le

inadempienze entro 7 giorni dal verificarsi degli eventi e l'Azienda ha facoltà di produrre controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il termine fissato, la SdS ha facoltà di risolvere la convenzione.

Le Parti possono recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo mediante PEC. In tali casi nessun indennizzo è dovuto.

Le Parti possono altresì recedere dalla Convenzione, senza dover erogare alcun corrispettivo per l'esercizio di tale facoltà, dando un preavviso alla SdS non inferiore a 120 giorni e all'Azienda non inferiore a 30 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante PEC.

In caso di recesso, la SdS riassume la gestione dei servizi conferiti all'Azienda USL Toscana Centro con il presente accordo. L'Azienda USL Toscana Centro è obbligata a portare a conclusione tutti i procedimenti ancora in corso alla data del recesso, mentre la SdS subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla stessa data.

4. Gli enti rimangono reciprocamente vincolati per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute, fatti salvi diversi accordi tra le parti.

La presente convenzione può essere oggetto di scioglimento consensuale, in particolare a seguito di modifiche sostanziali alla normativa di settore o in relazione a nuove modalità condivise di gestione del servizio/attività. Si applicano, in tale fattispecie, le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente, senza alcuna limitazione temporale circa il termine per l'assunzione formale della decisione relativa.

## **ART. 10 - DOVERE DI COLLABORAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ**

1. L'Azienda USL Toscana Centro e la SdS sono tenuti a darsi reciproca comunicazione sugli eventi e sulle situazioni critiche o impreviste che possono ostacolare il normale svolgimento delle attività, al fine di individuare congiuntamente la soluzione adeguata a risolvere ciascuna anomalia o criticità.

2. Nel caso in cui le soluzioni individuate prevedano lo svolgimento di ulteriori attività necessarie a far fronte alle anomalie e alle criticità che comportino modifiche alle attività, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate e trasmesse tra le parti.

3. Al fine di prevenire le anomalie e le criticità, la SdS è tenuta:

1. a fornire alle Unità organizzative interessate dell'Azienda USL Toscana Centro le informazioni e i dati, anche di carattere amministrativo-contabile, richiesti per lo svolgimento delle attività, nei termini e con le modalità indicate assumendosi la piena responsabilità sulla correttezza, tempestività e completezza delle informazioni e dei dati forniti;



2. a garantire la collaborazione richiesta per l'adozione degli atti che le Unità organizzative dell'Azienda USL Toscana Centro interessate assumono in nome e per conto della SdS;
3. a espletare tutte le ulteriori attività di propria competenza che risultino necessarie per il regolare svolgimento delle attività delle Unità organizzative interessate dell'Azienda USL Toscana Centro.

#### **ART. 11 - MODIFICHE CONTRATTUALI ED INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Ogni modificazione dell'Accordo di Convenzione potrà avvenire solamente per iscritto, attraverso invio di comunicazione PEC di una delle Parti, firmata per accettazione e inoltrata per PEC, dalla ricevente.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, le eventuali modificazioni imposte da norme di legge o da regolamento o da specifiche disposizioni dell'Organo di Vigilanza e Controllo, si intenderanno di diritto recepite nell'Accordo di Convenzione e troveranno applicazione nei termini previsti da tali norme.

Nel caso in cui al comma precedente, la Parte che ha notizia della modifica così intervenuta ne dà comunicazione tempestiva all'altra Parte, tramite PEC.

Le eventuali modifiche all'assetto organizzativo dell'Azienda dovranno essere da quest'ultima tempestivamente comunicate alla SdS, tramite PEC.

Nel caso di cui al comma precedente, dette modifiche si intenderanno recepite di diritto nell'Accordo di Convenzione, in deroga a quanto previsto al precedente Comma 1 e troveranno applicazione a far data dalla ricezione da parte della SdS della relativa comunicazione da parte dell'Azienda.

Eventuali modalità operative finalizzate ad una migliore esecuzione della Convenzione potranno comunque essere concordate dalle Parti attraverso i rispettivi Responsabili dell'Esecuzione e del Percorso Procedimentale, con comunicazione scritta.

#### **ART. 12 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI**

Salvo diversa previsione, qualsiasi comunicazione, di qualsiasi natura, deve essere effettuata per iscritto e trasmessa mediante PEC.

Le comunicazioni si intendono validamente eseguite quando siano effettuate all'indirizzo di seguito indicato, ovvero presso quello che ciascuna delle Parti può comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del contratto in conformità alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Società Della Salute di Firenze Piazza della Signoria n.1, Firenze (FI), PEC [segreteria@pec.sds.firenze.it](mailto:segreteria@pec.sds.firenze.it)

Azienda USL Toscana Centro - Piazza Santa Maria Nuova n.1, Firenze, PEC [direzione.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslcentro@postacert.toscana.it)

#### **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, i dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR.

Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto di avalimento comunque connessi all'esecuzione

del rapporto instaurato con il presente atto e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di dare attuazione a quanto definito in convenzione.

Per le seguenti macrofunzioni di attività di cui all'Art 2:

· Reclutamento del Personale - **Allegato A1**;

· Gestione dell'amministrazione economica e giuridica delle risorse umane - Allegato A1;

il titolare del trattamento dati è la SdS e l'Azienda USL Toscana Centro è il Responsabile esterno incaricato dalla SdS tramite apposito atto di nomina (**Allegato A3**), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche (nel seguito anche "Regolamento UE"), con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata della convenzione. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire i servizi dettagliati nella presente convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni nel seguito fornite.

#### **ART. 14 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Azienda USL Toscana Centro e SdS si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013) e nello specifico per entrambi gli enti al rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità e del codice etico e di comportamento aziendale, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui rispettivi siti istituzionali, sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **ART. 15 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO DI CONVENZIONE**

Le Parti individuano quali responsabili della presente convenzione:

**a) per l'Azienda USL Toscana Centro:**

- Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990: il Direttore Area Reclutamento del Personale Dr.ssa Ginevra Occhiolini e il Direttore Area Amministrazione del Personale, Dott. Michele Clemente.

- Responsabili gestionali: i Responsabili dell'Esecuzione individuati per ciascuna Macrofunzione di attività agli allegati "A1", "A2", "A3".

**b) per la Società della Salute:**

- Responsabili gestionali: i Responsabili dei percorsi procedurali individuati per ciascuna Macrofunzione degli allegati "A1", "A2", "A3".

#### **ART. 16 - CLAUSOLE FINALI**

La sottoscrizione del presente Accordo di convenzione rappresenta la prova dell'avvenuta ricezione e presa visione dei documenti ad esso allegati e che ne formano parte integrante e sostanziale, in particolare:

· **Allegato A1** Reclutamento del Personale e Gestione dell'amministrazione economica e giuridica delle risorse umane;

· **Allegato A2** Piano operativo per l'avvalimento da parte della Società della Salute di unità organizzative di un ente consorziato;

·**Allegato A3** Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento ue 2016/679;

### **ART. 17 - NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano i regolamenti vigenti e applicabili dell'ente di cui la SdS si avvale, nonché le specifiche disposizioni statali e regionali, in quanto applicabili.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c.2 DPR 131/1986;

2. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 **Allegato A** Tariffa, parte 1° al DPR 42/1972 e ss.mm.ii., con oneri a carico della SdS beneficiaria delle prestazioni, che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge..

La presente convenzione si compone di n. pagine 7 ed è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- Società Della Salute di Firenze [segreteria@pec.sds.firenze.it](mailto:segreteria@pec.sds.firenze.it)
- Azienda USL Toscana Centro: [direzione.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslcentro@postacert.toscana.it)

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

**Per l'Azienda USL Toscana Centro  
della Salute di Firenze**

Il Direttore Generale

f.to digitalmente  
Nerattini,

**Per la Società**

Il Direttore

Dott. Marco

f.to digitalmente

## ALLEGATO "A1"

Scheda Macrofunzione di attività **"Reclutamento del Personale "**  
**Macrofunzione di Attività Struttura Azienda USL Toscana Centro**

Reclutamento del personale

Area Reclutamento del personale -SOC Politiche del reclutamento e rapporti con Estar

**1. Responsabile Esecuzione, Referenti Operativi individuati dall'Azienda USL Toscana Centro e relative attività/strutture di appartenenza.**

**Funzione**

**Nome e Cognome Attività/Struttura di appartenenza**

Responsabile dell'Esecuzione Dott. Ssa Ginevra Occhiolini Area Reclutamento del Personale

Referenti operativi: verranno indicati dall'Azienda Usl Toscana Centro con successivo atto integrativo al presente Accordo

Scheda Macrofunzione di attività **"Gestione dell'amministrazione economica e giuridica delle risorse umane"** Macrofunzione di Attività  
**Struttura Azienda USL Toscana Centro**

Gestione dell'amministrazione economica e giuridica delle risorse umane

Area Amministrazione del personale -SOC Gestione Complessiva delle Variabili

## **2. Responsabile Esecuzione, Referenti Operativi individuati dall'Azienda USL Toscana Centro e relative attività/strutture di appartenenza.**

### **Funzione**

#### **Nome e Cognome Attività/Struttura di appartenenza**

Responsabile dell'Esecuzione Dott. Michele Clemente Area Amministrazione del personale

Referenti operativi: verranno indicati dall'Azienda UsI Toscana Centro con successivo atto integrativo al presente Accordo

## **3. Referenti operativi e Responsabili dei Percorsi Procedimentali della Società della Salute**

Verranno indicati dalla SdS con atto integrativo al presente Accordo

## **4. Disposizioni sul trattamento dei dati personali**

4.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto della presente scheda di attività nel rispetto

di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di

seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4.2 Per le attività di cui al presente Allegato A1 "Reclutamento del personale" e "Gestione dell'amministrazione economica e giuridica delle risorse umane", la SdS quale *Titolare del trattamento dei dati* nomina l'Azienda USL Toscana Centro *Responsabile del trattamento dei dati* giusto atto di nomina, **Allegato A3** alla Convenzione;

4.3 La durata del trattamento, la natura e le finalità, le categorie di dati personali e di interessati nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dall'atto redatto e sottoscritto ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016, **Allegato A3** all'Accordo di Convenzione;

4.4 Con particolare riferimento alle attività oggetto del presente allegato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del richiamato atto di nomina (**Allegato A3**) l'Azienda USL Toscana Centro dichiara di avvalersi delle attività di Estar "Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale" istituito con legge regionale n° 26 del 23 Maggio 2014, designato quale sub-responsabile del trattamento e, per l'effetto, la SdS dichiara che l'ulteriore responsabile indicato presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa citata.

## **5. Corrispettivo**

I corrispettivi per le attività previste per ciascuna SdS saranno successivamente determinati in base al numero di risorse da gestire e in relazione alle attività oggetto di avvalimento.

**ALLEGATO "A2"**

**PIANO OPERATIVO PER L'AVVALIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ  
DELLA SALUTE  
DI UNITÀ ORGANIZZATIVE DI UN ENTE CONSORZIATO  
*allegato all'accordo di avvalimento***

**PREMESSA**

Attraverso l'istituto dell'avvalimento, la Società della Salute (SdS) utilizza capacità organizzative e tecniche, disponibili negli apparati organizzativi dell'Ente consorziato Azienda USL Toscana Centro, per lo svolgimento di funzioni e servizi attribuiti, conservandone la titolarità.

Il presente Piano Operativo, allegato all'accordo per l'avvalimento sottoscritto tra la SdS e l'Azienda USL Toscana del quale costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina le modalità specifiche e le tempistiche per l'esecuzione delle attività amministrative, servizi generali e di supporto per le quali la SdS si avvale del supporto tecnico professionale ed operativo delle strutture dell'Azienda USL Toscana Centro.

Le schede di attività contenute nel presente Piano Operativo riportano la puntuale descrizione di ciascuna delle attività/servizi per i quali la SdS si avvale delle unità organizzative dell'Azienda USL Toscana Centro.

**ELENCO ATTIVITÀ/SERVIZI RICHIESTI IN AVVALIMENTO, UNITÀ ORGANIZZATIVE E COSTI**

Nelle seguenti schede allegate sono riportate l'elenco delle attività/servizi di tipo amministrativo, contabile, di controllo gestionale e tecnico per i quali la SdS si avvale del supporto dell'Azienda USL Toscana Centro, le unità organizzative di riferimento per ciascuna attività/servizio che garantiscono le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività/servizio e l'eventuale costo annuale stimato dall'ente consorziato Azienda USL Toscana Centro avvalso per l'erogazione dell'attività/servizio.

Assunzioni:

- lettera di assunzione a vario titolo
- predisposizione contratto
- configurazione su WHR
- reperimento documenti e autocertificazioni (compreso IBAN e Perseo)

Presenze - Assenze:

- rilascio badge
- gestione informatizzata del profilo orario e delle presenze assenze
- flusso mensile delle variazioni con rilevanza sugli stipendi
- trattamenti missione e procedure autorizzatorie tramite portale
- gestione istituti contrattuali per quanto di competenza
- fruizione servizio mensa e servizio mensa sostitutiva

Attività Ordinarie E Denunce Periodiche:

- creazione e tenuta fascicoli personali
- denunce al centro impegno
- gestione rapporti per la PA e funzione pubblica

- gestione istituti contrattuali per quanto di competenza (sospensione/variazione/cessazione rapporto di lavoro su atto di SdS)
- supporto alla gestione procedimenti disciplinari
- denuncia infortunio
- gestione adesioni volontarie Perseo Sirio (comunicazione dati a INPS e al fondo Perseo Sirio)
- adempimenti normativi silenzio assenso di sui all'accordo Aran Perseo Sirio
- acquisizione flussi presenze / assenze del cartellino orario
- trasmissione flussi all'ufficio stipendi
- gestione istituti giuridici del rapporto di lavoro contrattualmente previsti (part time, ore studio, lavoro agile, maternità ecc.)
- gestione pratiche relative alle trattenute personali su busta paga (INPS o finanziamenti privati)
- supporto alla gestione fondi contrattuali aziendali
- gestione del portale del dipendente (se attivo)
- gestione posizione assicurativa, pensionistica sull'applicativo Passweb di Inps e gestione posizione liquidatoria TRF/TFS
- gestione istituto della mobilità e del comando in entrata e in uscita
- adempimenti per cessazioni sul personale
- rimborso spese missione

#### Altri Adempimenti:

- monitoraggio trimestrale
- predisposizione dati mensili per la Regione
- dichiarazione L.68
- flusso dati pari opportunità
- supporto al conto annuale
- denuncia L 104 (per i permessi)
- gestione delle richieste di incarico extra istituzionale
- denunce per scioperi
- predisposizione dati per pubblicazione ai fini degli obblighi della trasparenza
- formazione del personale



**ALLEGATO A3**  
**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI**  
**SENSI**  
**DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**  
**TRA**

**La Società della Salute di Firenze** P.IVA/cod. fisc. 94117300486 - Sede Legale Piazza della Signoria n.1, Firenze (FI), rappresentata da Marco Nerattini in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 28 maggio 2021;

E

**L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata "Soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, come da Decreto del Presidente della Regione Toscana n.169 del 11-10-2023;

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la SdS e l'Azienda USL Toscana Centro addiverranno ad un Accordo di convenzione avente ad oggetto l'attività di avalimento e supporto amministrativo alla SdS, pertanto l'Azienda USL Toscana Centro nel rispetto della normativa, per ciascuna persona che sarà trattata in riferimento ai dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato all'Azienda USL Toscana Centro l'attività di avalimento e di supporto amministrativo nonché di collaborazione per la realizzazione delle attività indicate nell'accordo di convenzione che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SdS.
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche

e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento anche alla luce di quanto previsto dalla Legge regionale Toscana N. 74/2017;  
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

La SdS, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), l'Azienda USL Toscana Centro RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Istituto e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle attività di:

- Reclutamento del personale Allegato A1 alla Convenzione;
  - Gestione dell'amministrazione economica e giuridica delle risorse umane Allegato A1 alla Convenzione;
  - Gestione formazione del personale e formazione rivolta all'esterno Allegato A2 alla Convenzione;
- affidate dal Titolare al Responsabile.

### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui ai citati rapporti di collaborazione.

### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- dipendenti/collaboratori;
- fornitori/clienti;
- familiari dei pazienti/utenti/dipendenti/collaboratori;

- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno della Società della Salute.

#### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili (categorie particolari di dati), il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 5 - Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione o comunque acquisiti.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali o promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle specificate nel presente atto.

#### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto dell'Accordo di Convenzione nonché di eventuali modifiche o integrazioni alla stessa, e salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

#### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità dalla sua sottoscrizione, dalla quale decorrono tutti gli obblighi posti a carico del Responsabile del trattamento ai sensi della presente nomina medesima fino alla data di cessazione degli effetti del medesimo contratto per qualsivoglia causa, momento a partire dal quale anche la presente nomina si intenderà aver cessato i propri effetti.

Il Titolare dispone altresì della facoltà di revoca della presente nomina.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento è autorizzato in via generale a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, a uno o più soggetti (di seguito sub-responsabili del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Istituto, disciplinando il rapporto con atto giuridico o

contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub-responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina.

Il Responsabile adotta nei confronti del sub-responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere alla SdS la denominazione del sub-responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub-responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);

- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

### **Articolo 10 - Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub - Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,

compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori



rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

#### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

#### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

#### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. -specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

### **Articolo 18 - Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:



- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori

### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto

misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 - Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 circa il termine di efficacia della presente nomina, il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub - Responsabili, dalla violazione delle pattuizioni contenute nel presente atto o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, lì \_\_\_\_\_

*per la Società della Salute di Firenze*

Il Direttore  
Marco Nerattini

\_\_\_\_\_

*per. L'Azienda USL Toscana Centro*

Il Direttore Generale  
Ing Valerio Mari

\_\_\_\_\_



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 5 del 25 gennaio 2024**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 25 gennaio 2024 al 3 febbraio 2024**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 25 gennaio 2024**